

COMUNE DI POMARETTO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2012

## **RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED AL BILANCIO TRIENNALE 2012-2014.**

Ai fini di quanto disposto dall'art. 162, comma 7 e dall'art. 239, comma 1 – lett. B) del D.Lvo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata redatta la seguente Relazione illustrativa al bilancio di previsione 2012, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio triennale 2012/2014.

La redazione del Bilancio di Previsione 2012 soprattutto per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si presenta quest'anno particolarmente complessa e problematica.

Infatti sul Bilancio gravano sempre più pesanti restrizioni alle risorse finanziarie, oltre ad una serie di divieti e limiti che comprimono enormemente la possibilità di programmazione anche a breve termine, accompagnati da un clima di incertezza e di forte cambiamento.

Anche quest'anno, come già avvenuto ogni anno nel corso dell'ultimo decennio, è stato necessario prorogare il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, un prima volta con provvedimento del 21/12/2011 del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali è stato rinviato al **31 marzo 2012**, successivamente, con la Legge n.14 del 24.2.2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative", all'art.1 comma 16-quater della Legge 14/2012, è stato disposto un ulteriore rinvio al **30 giugno 2012**.

Solo per citare un paio di provvedimenti estremamente significati si segnalano:

- il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/11 sul federalismo municipale entrato in vigore il 7 aprile scorso che ha prodotto i primi effetti nel 2011, sostituendo i trasferimenti statali con due nuove poste di entrate tributarie: la compartecipazione IVA e il fondo sperimentale di riequilibrio della fiscalità locale. Dal 2012, poi, la compartecipazione IVA viene riassorbita nell'unica posta di entrata denominata "Fondo sperimentale di riequilibrio", scomparirà ma solo a livello di introito da parte del Comune, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica che verrà inserita, nel "Fondo sperimentale di riequilibrio".

- la manovra Monti di cui al D.L. 201 del 06/12/11 (convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22/12/11) all'art.13 ha anticipato in via sperimentale, per il triennio 2012 2014, l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati e, soprattutto, l'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'applicazione dell'imposta a regime come definita dal D.Lgs. 23/2011 è differita al 2015.

- si osserva che l'IMU, pur essendo formalmente un tributo locale – e infatti, il controllo del corretto pagamento spetta al Comune – reintroduce la tassazione sulla prima casa nella misura base dello 0,4% e riserva allo Stato il 50% del gettito proveniente dall'applicazione dell'aliquota base (fissata a 7,6 per mille) sugli immobili diversi dalla prima casa, delle relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale;

- il Patto di Stabilità per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti, (Pomaretto conta al 31.12.2011 una popolazione di 1.084 abitanti), come sancito dall'art. 31 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012).

La situazione dei conti pubblici richiede un aggiustamento strutturale e maggiore qualità sia dal lato delle entrate che della spesa per cui occorre proseguire nel contenimento della spesa corrente soprattutto a livello centrale in quanto a livello locale tanto è già stato fatto negli ultimi anni.

Le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni hanno costantemente e sistematicamente perseguito gli obiettivi del contenimento della spesa corrente, soprattutto attraverso il controllo del saldo finanziario che negli ultimi anni si è realizzato con misure restrittive operate progressivamente sul fronte della spesa e soltanto in minima parte attraverso la manovra delle entrate.

I pesanti condizionamenti della legislazione in materia, unita alla crisi economico finanziaria nazionale ed internazionale in atto, nonché l'impossibilità di agire sul fronte delle entrate, impongono un percorso più arduo di ricerca dei possibili interventi di sostegno per fornire ai cittadini gli stessi o migliori servizi a costi più contenuti.

Non dovrebbe essere necessario procedere, quanto meno per il 2012, ad una "riduzione dei servizi" essenziali per i cittadini, nonostante che il Bilancio di Previsione 2012, risenta delle pesantissime riduzioni e dell'incertezza nella veridicità della determinazione delle entrate e soprattutto dei vincoli di spesa contenuti in una serie di provvedimenti legislativi, quali:

A) La manovra estiva introdotta con il D.L. 78/2010 convertito nella Legge, 122/2010 riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria;

B) Legge 120/2010 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale;

C) Legge delega 183/2010 - Collegato lavoro;

D) Legge 136/2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ed il Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 - Misure urgenti in materia di sicurezza;

E) Legge n.183 del 12.11.2011 – Legge di stabilità 2012 (ex legge finanziaria);

F) D. L. n.98/2011 - Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria;

G) D. L. n.138/2011 - Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

H) D.L. n. 201 del 06.12.2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22.12.2011.

## **BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2012**

### ***Osservanza dei principi di bilancio***

Lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012 risulta formato con l'osservanza di quanto dispongono gli artt. 162, 164, 165, 167, 168 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle prescrizioni e modello di cui al regolamento approvato con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, in termini di competenza e con l'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario, nonché del Regolamento di Contabilità.

### ***Situazione economica***

Lo schema del bilancio annuale di previsione 2012 è stato formato nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi delle entrate e delle spese risultanti dai bilanci e dai conti consuntivi degli esercizi precedenti.

Il Bilancio annuale, nello schema proposto, prevede il pareggio finanziario complessivo. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese. Le entrate risultano iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dell'Ente e di altre spese ad esse connesse. Le spese risultano iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle entrate ad esse relative.

Le previsioni relative alle spese correnti, sommate alle previsioni relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari trovano copertura nelle previsioni dei

primi tre titoli delle entrate, secondo il seguente prospetto che rappresenta l'equilibrio economico finanziario del bilancio:

ENTRATE	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
TITOLO I	607.534,00	TITOLO I	759.348,00
TITOLO II	13.754,00	TITOLO III	53.109,00
TITOLO III	248.355,00		
TOTALI	869.643,00	TOTALI	812.457,00
TITOLO IV	127.912,00	TITOLO II	185.098,00
TITOLO V	0,00		
TOTALI	997.555,00	TOTALI	997.555,00
TITOLO VI	209.852,00	TITOLO IV	209.852,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.207.407,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.207.407,00

Si dà atto che è stato osservato il principio stabilito dal primo comma dell'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale la situazione economica non può presentare un disavanzo.

## SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL BILANCIO 2012

### *Situazione generale del bilancio*

La situazione generale del bilancio annuale, secondo lo schema approvato dalla Giunta, è la seguente:

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		EQUILIBRIO FINALE	
TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3	869.643,00	ENTRATE FINALI TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4	997.555,00
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	759.348,00	SPESE FINALI TITOLO 1 TITOLO 2	944.446,00
DIFFERENZA	110.295,00		
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI TITOLO III	53.109,00	SALDO NETTO DA IMPIEGARE	53.109,00
DIFFERENZA	57.186,00		

## ***LE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO SI CARATTERIZZANO COME SEGUE:***

### **ANALISI DELLE PREVISIONI DI ENTRATA CORRENTE : € 80.643,00:**

#### **a) ENTRATE TRIBUTARIE**

Le entrate tributarie ammontano, per l'esercizio 2012 a complessivi **€ 869.643,00=**

Il gettito deriva da:

- Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) (**€ 280.000,00**) applicazione del federalismo fiscale che, già nel corso dell'anno 2011, ha determinato una diversa allocazione dei contributi statali, trasferendoli dal Tit. II al Tit. I di entrata;
- sostituzione dell'ICI tramite l'istituzione anticipata in via sperimentale, per il triennio 2012-2014, della nuova **Imposta Municipale Propria (IMU) (€ 149.750,00)**, rimandando al 2015 la sua applicazione a regime, come prevista dal D.Lgs.n.23 del 2011, (art. 13 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214);
- gettito addizionale comunale IRPEF, per l'anno 2012 resta confermata al 0,4% l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Il gettito previsto di (**€ 53.000,00**) è calcolato sull'imponibile IRPEF anno 2006 comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

- Tassa Rifiuti Solidi Urbani (**€ 122.000,00**)

### **ALCUNI APPUNTI SULLA NUOVA IMPOSTA COMUNALE – IMU.**

L'IMU è stata inserita dal Governo Monti nel cosiddetto Decreto Salva Italia approvato a fine dicembre 2011: dal 1° gennaio 2012 sostituisce l'ICI ed in futuro andrà ad inglobare anche le altre addizionali comunali.

Dal 2012 abbiamo l'istituzione di una nuova imposta che ha sì molte caratteristiche comuni con la vecchia ICI ma è a tutti gli effetti un nuovo modello di tassazione e andrà a sostituire non solo l'ICI ma anche alcune imposte dirette, quali le addizionali comunali e l'irpef sui redditi fondiari.

L'IMU andrà ad aggravare il peso tributario sopportato dai cittadini. Le variazioni fra le due imposte sono infatti rilevanti e soprattutto lo sono sempre in modo peggiorativo per il contribuente: innanzitutto perché le basi imponibili aumentano, ma vanno aggiunte altre variazioni importanti quali il ritorno della tassazione delle abitazioni principali e le norme che regolano la tassazione degli altri immobili che danno sì la facoltà agli enti di applicare aliquote più basse di quelle base ma, comunque si obbligano i Comuni a versare il 50% dell'imposta di base allo stato, e di fatto questa imposizione non permette sconti.

Confrontando le norme che regolavano l'ICI con le nuove direttive per l'IMU si rileva che erano esclusi tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, ma anche i fabbricati dati in comodato ai figli ed ai parenti in linea retta, così come erano agevolati i fabbricati di proprietà di anziani ricoverati presso case di cura e residenze per anziani. Ora tutti questi immobili sono di fatto imponibili per l'IMU e mentre per l'abitazione principale e per una pertinenza per categoria catastale C2-C6-C7 è prevista un'aliquota agevolata dello 0.4% (che il comune può ridurre o aumentare dello 0.2) ed una detrazione dall'imposta, per le altre tipologie di fabbricati, ad esempio quelli dati in comodato, l'IMU dovrà essere pagata con l'aliquota ordinaria dello 0,76% (variabile dal comune in più o meno dello 0,3).

Da quest'anno tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali dovranno essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale potrà valutare anche negativamente eventuali deroghe o modulazioni delle aliquote e delle detrazioni applicate.

Inoltre c'è preoccupazione sulla reale possibilità per i comuni di applicare le aliquote minime o addirittura ridotte, come previsto dalla normativa che regola l'applicazione dell'IMU: questo

perché, pur avendo una certa autonomia, il comune dovrà comunque fare i conti con la parte di IMU di competenza dello stato, che ammonta al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base alla base imponibile relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale (0,76% variabile in più o meno dello 0,3). Questa parte dell'imposta andrà allo stato indipendentemente dall'aliquota applicata dal comune, il quale si troverebbe, nel caso in cui decidesse di applicare aliquote minime, nell'impossibilità di recuperare perfino i soldi necessari alla copertura dei costi sostenuti per la gestione del tributo.

C'è grave preoccupazione perché il Comune non può agire sulla leva fiscale in quanto l'autonomia impositiva è azzerata dal taglio del FSR (Fondo sperimentale di riequilibrio) e dal fatto che la quota del 50% dovuta allo Stato non ammette sconti.

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.**

In relazione all'Addizionale Comunale all'IRPEF, dal 2012, i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, grazie all'eliminazione del blocco del potere di istituire o di aumentare l'addizionale comunale all'Irpef (D.Lgs. n. 360/1998), arrivato con la manovra bis (D.L. n. 138/2011).

Nonostante ciò questo Ente ha ritenuto di confermare anche per il 2012 l'aliquota dello 0,40%, a conferma di quanto già consolidato per gli anni. (Gettito presunto € 53.000,00).

Nell'ambito delle entrate tributarie, come anticipato in premessa il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/11 sul federalismo municipale entrato in vigore il 7 aprile ha sostituito i trasferimenti statali con due nuove poste di entrate tributarie: la compartecipazione IVA e il fondo sperimentale di riequilibrio della fiscalità locale.

Dal 2012, la compartecipazione IVA viene riassorbita dal "Fondo sperimentale di riequilibrio", scomparirà ma solo a livello di introito diretto dell'Ente, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica che verrà inserita, nel "Fondo sperimentale di riequilibrio" il cui importo, dopo i tagli previsti dalla normativa vigente, viene presuntivamente quantificato in € 280.000,00

### **TARSU.**

In relazione alla Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.LGS. n.152 del 3/4/2006 – Norme in materia ambientale –, il regime di prelievo relativo al servizio suddetto, adottato da ciascun comune nell'anno 2011, resta invariato anche per l'anno 2012.

Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) all'articolo 14, ha istituito il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza 01.01.2013, che sostituirà in toto la TARSU (ma anche la TIA e la TIA2) ed il suo regime applicativo.

01.01.2013 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

In base al D.L. 201/2011 il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. La tariffa è commisurata all'anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La disciplina per l'applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, sebbene numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche

ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l'accertamento nonché le sanzioni – siano contenute nel decreto stesso.

#### **DATI CONTABILI TARSU 2012**

L'introito previsto è di € 122.000,00, l'importo è stato determinato a seguito comunicazione Piano Tecnico Finanziario anno 2012 da parte del Consorzio Acea Pinerolese prot. n. 10379/MAE/rsb in data 20.02.2012, unitamente ai costi comune. Il tasso di copertura è del 96,80%.

In merito all'affidamento dei servizi di riscossione dei tributi locali per l'anno 2012, ai sensi dall'art. 10 commi 13 -octies e 13 – novies della Legge 214/2011 è stato prorogato il termine per la possibilità di affidamento della riscossione al Concessionario sino al 31.12.2012.

A seguito di ciò il Comune ha prorogato l'incarico della riscossione del tributo TARSU alla Società Equitalia NORD S.p.a. – Gruppo Equitalia.

#### **SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'.**

La gestione del servizio pubbliche affissioni e pubblicità è affidato alla ditta AIPA di Milano.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 22.11.2004, è stata approvata la rinegoziazione del contratto in essere con la ditta AIPA spa di Milano per la gestione del Servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, rinnovandolo al canone fisso annuo di € 931,62, per la durata di anni sei dal 01.01.2005. E' prevista la fornitura di uno standard affissionale di dimensioni cm. 140x120 con caratteristiche identiche a quelli recentemente forniti. Inoltre è prevista la revisione del canone nel caso intervengano nel periodo di vigenza del contratto modifiche all'art. 10 della Legge 448/2001 sfavorevoli al Comune.

Preso atto che per dare attuazione alla riforma della riscossione delle entrate locali a mezzo di gara ad evidenza pubblica è stata disposta conseguentemente, una proroga tecnica fino al 31.12.2012 del contratto in essere con la ditta AIPA spa per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, alle medesime condizioni del contratto in essere. Si dà atto che il nuovo termine del 31.12.2012 viene deliberato ai sensi dell'art.10 comma 13 novies D.L. 06.12.2011, convertito con modificazioni in legge 23.12.2011 n. 214;

L'introito del gettito è stato quantificato € 931,00.

Le entrate previste ed enunciate in narrativa sono sufficienti a fronteggiare i livelli di spesa consolidata e di progressivo potenziamento e miglioramento dei servizi istituzionali.

#### **b) ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI**

Le entrate per trasferimenti da parte dello Stato e dagli altri Enti del settore pubblico, per l'esercizio 2012 sono previste in € 13.754,00, in sensibile diminuzione rispetto allo stanziamento 2011 in quanto, a seguito delle norme sul federalismo fiscale sono stati trasferiti al Titolo I la quasi totalità dei trasferimenti statali adeguatamente diminuiti dalla politica restrittiva del Governo.

In relazione ai trasferimenti statali allocati nel presente titolo, sono state iscritte le seguenti risorse:

- Contributo per interventi dei comuni ex sviluppo investimenti previsto nella misura di € 11.754,00;
  - Altri contributi per € 2.000,00(rimborso servizio mensa insegnanti);
- sulla base di quanto già comunicato dal Ministero dell'Interno per l'anno 2011;

### c) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie ammontano per l'anno 2012 a complessivi € **248.355,00**,=e sono previste in misura sufficiente a fronteggiare i livelli di spesa consolidata e di sviluppo dei servizi.

Non sono previsti proventi del servizio acquedotto, depurazione e fognatura in quanto la gestione del servizio idrico integrato è stata affidata all'ATO/3 Torinese, in ottemperanza alle disposizioni della L.36/94 (Legge Galli) e della Legge Regionale Piemonte n.13 del 20/1/1997.

In relazione ai proventi per violazioni al Codice della strada iscritti alla risorsa 1390 nella misura di € 2.500,00, si ritiene di evidenziare quanto previsto dalla Legge 120/2010 - Riforma del Codice della strada – che ha modificato le norme della Legge 285/1992 relative all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada.

L'art. 25, comma 1, infatti, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

Sono iscritti tra i proventi dei beni dell'ente:

- € 3.362,00 per fitti attivi derivanti da affitto cava di gneiss granitico loc. Bosco del Torno - Palmero Inferiore alla ditta Palmero Carlo & Figlio di Perosa Argentina (rinnovo contratto di affitto per 10 anni dal 01.01.2010 al 31.12.2019 – rif. Determina n. 19 del 27.02.2010) e affitto locali Mattatoio comunale in Via Vittorio Combe alla Comunità Montana del Pinerolese;
- € 34.197,00 proventi sovracanonici rivieraschi anno 2012, con l'aggiornamento delle quote percentuali deliberate dal Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice – verbale n. 3 del 26.04.2012;
- € 13.590,00 per sovracanonici rivieraschi dovuti dalle società concessionarie;
- € 16.000,00 dividendi APE Acea Pinerolese Energia anno 2011;
- € 10.000,00 proventi concessioni cimiteriali (looli – ossari);

Sono iscritti tra i proventi diversi:

- € 5.000,00 recupero compensativo credito IVA, derivante da dichiarazione annuale IVA anno 2011 ;
- € 6.584,00 rimborso da parte di SMAT spa delle rate di mutuo quota capitale/interessi mutui Servizio Idrico Integrato;
- € 83.500,00 quota incentivo GSE Gestore Servizi Energetici e proventi scambio sul posto relativa agli impianti fotovoltaici realizzati negli anni 2010 e 2011, in particolare impianto fotovoltaico terrazzamenti potenza Kw 100, impianto fotovoltaico falda est e ovest edificio comunale potenza Kw 19,32 + 19,32, impianto fotovoltaico edificio scuola elementare potenza Kw 19,32;
- € 1.500,00 contributo annuo da Tesoreria Comunale previsto nella convenzione;
- € 6.086,00 rimborso oneri progetto cantiere di lavoro anno 2012 (regione + provincia);
- € 25.685,00 introiti e rimborsi diversi, raccoglie quote presunte di rimborsi diversamente non allocati;
- € 14.000,00 rimborso spesa diritti servizi cimiteriali;
- € 6.000,00 rimborso spesa servizio cimiteriale;
- € 2.100,00 contributo Provincia Torino corso orientamento musicale L.R. 49/91 – anno 2010/2011;
- € 1.747,00 contributo Provincia di Torino L.R. 11/2009 tutela, valorizzazione, promozione del patrimonio linguistico del Piemonte;
- € 9.327,00 rimborso dalla Regione Piemonte tramite Finpiemonte S.p.A. della quota interessi/capitale mutuo rifacimento impianti di illuminazione pubblica € 90.000,00 assunto con la Cassa DD.PP. pos. n. 6001793. Ammortamento 180 mesi, rate semestrali costanti posticipate, scadenza 30/06 e 31/12;



#### **d) CONTRIBUTI PER ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

I contributi per alienazioni e trasferimenti in conto capitale ammontanti a complessivi €127.912,00 sono determinati dai seguenti introiti:

- contributo non fiscalizzato da federalismo municipale € 10.314,00

- proventi ed oneri di urbanizzazione:

La previsione dei proventi per oneri di urbanizzazione è effettuata secondo le vigenti tabelle e tenendo conto delle prossime e future ipotesi di sviluppo della gestione del territorio in generale. I proventi per oneri di urbanizzazione vengono esclusivamente destinati ad opere di investimento, ritenendo di non usufruire della proroga accordata dall'art.2 comma 41 del Decreto n.225/2010 (decreto milleproroghe) sino al 31.12.2012 a prosecuzione di quanto sancito dall'art.2, comma 8, della Legge 244/2007 che prevedeva per gli anni 2008-2009-2010 una destinazione massima del 50% dei proventi per oneri di urbanizzazione da destinarsi alle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

La previsione complessiva di incasso è quantificata in € 10.000,00

- € 17.898,00 contributo Provincia LL.RR.44/00 e 5/01, s.m.i. comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per limitati interventi di edilizia scolastica (assegnazione contributo anno 2011) destinato ad opere di manutenzione straordinaria nella scuola elementare e nella palestra (rif. D.G.P. n. 1308-44702/2011 del 20.12.2011)

- € 24.700,00 contributo Regione Piemonte LL.RR. 59/79 e 14/84, s.m.i. – programma contributi per acquisto di mezzi per lo sgombero della neve (rif. D.D. n. 211 del 03.02.2012)

- € 65.000,00 contributo Comunità Montana del Pinerolese per Piani Manutenzione Ordinaria: PMO di cui

€ 22.500,00 realizzazione lavori manutenzione asta torrentizia a monte dei campi sportivi di Pomaretto;

€ 42.500,00 realizzazione interventi di manutenzione ordinaria muretti a secco terrazzamenti di Pomaretto.

#### **e) ACCENSIONE DI PRESTITI**

Non è prevista la contrazione di nessun mutuo.

I nuovi limiti di capacità di indebitamento previsti dall'articolo 204 comma 1 del Tuel 267/2000 così come modificato dall'art. 8 Legge 183 del 17/11/2011 cosiddetta "Legge di Stabilità" 2012 non consentono l'assunzione di ulteriori mutui oltre quelli già in ammortamento.

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, deve essere assicurato che le previsioni di entrata iscritte nel titolo V del bilancio siano coerenti con i limiti fissati dall'art. 204, comma 1 del TUEL per tutti gli anni compresi nel bilancio pluriennale.

Come si evince dai prospetti predisposti dell'ufficio ragioneria, per il triennio 2012-2014 il limite dell'8% (2012) 6%(2013) 4%(2014) delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, è garantita solo per l'annualità 2012, in particolare le risultanze sono le seguenti:

anno	Entrate titolo I-II-III	% indebitamento	Limite indebitamento	Interessi passivi ente	% ente
2012	762.893,36	8%	61.031,47	50.606,51	6,63

2013	803.282,00	6%	48.196,92	49.109,87	6,11
2014	816.814,00	4%	32.672,56	47.557,68	5,85

Tali principi sono stati recentemente ribaditi anche:

- dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana nella deliberazione n. 521/2011/PAR del 20 dicembre 2011;
- dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo della Liguria nella deliberazione n. 8 del 27.02.2012, secondo le quali:
  - 1) poiché l'assunzione di nuovo mutuo in un esercizio finanziario comporta un incremento dell'indebitamento negli esercizi successivi, per il principio di correttezza e di prudenza l'ente procedente deve tener conto dei riflessi dell'operazione sui futuri equilibri di bilancio;
  - 2) per via del carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale, l'ente non può contrarre un nuovo mutuo che violi a priori il parametro di indebitamento in uno o più esercizi del triennio considerato.

Alle predette misure volte a limitare il ricorso al nuovo indebitamento, si aggiunge (art. 8 comma 3) l'obbligo per gli enti locali, a decorrere dal 2013, di ridurre progressivamente il proprio stock di debito secondo modalità attuative che saranno definite con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

A tale decreto, tra l'altro, competerà stabilire:

- a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- b) la percentuale annua di riduzione del debito;
- c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare ovvero alle società costituite dal M. E. F. per la dismissione del patrimonio pubblico (art.6 comma 1 della legge di stabilità).

Anche tale obbligo, dettato a tutela dell'unità economica della Repubblica, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 terzo comma, e 119 secondo comma della Costituzione.

In caso di inottemperanza, si applicano le sanzioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo n. 149/2011, e dunque, oltre all'impossibilità di contrarre nuovi mutui, il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, e di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Tale divieto, si estende alla stipula di contratti di servizio che si configurino come elusivi del blocco delle assunzioni.

Per via delle misure recentemente introdotte, le amministrazioni locali sono chiamate ad attuare politiche di ristrutturazione e di riduzione del proprio debito, che costituiscono un'importante leva strategica per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, con inevitabili riflessi positivi anche sul grado di rigidità strutturale della spesa corrente.

Le scelte dell'ente dovranno essere improntate a garantire interventi appropriati ed efficaci al fine di consentire la riduzione dell'indebitamento ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli interventi a disposizione dell'ente per la riduzione dell'indebitamento mediante estinzione anticipata dei mutui possono essere diversi:

- utilizzo avanzo di amministrazione o avanzo di parte corrente di bilancio;
- utilizzo proventi derivanti da oneri di urbanizzazione
- alienazione patrimonio immobiliare

**g) Non si è proceduto all'applicazione di avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio 2011.**

## **ANALISI DELLE PREVISIONI DI SPESA**

Le previsioni di spesa corrente sono previste in misura congrua e sufficiente a garantire uno standard quali-quantitativo dei servizi rispondente alle esigenze della popolazione e dei compiti istituzionali dell'Ente.

Il sistema di contabilità è meccanizzato e gli interventi di spesa sono iscritti, ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.P.R. n.194/96, secondo il principio del servizio prevalente trattandosi di Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

L'Ente ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in merito al contenimento della spesa pubblica adottando le misure necessarie previste dall'art.1 commi 54 e 198 e seguenti L.266/2005.

In relazione a quanto esposto in premessa relativamente alla griglia strettissima di normative vincolanti nella redazione del Bilancio 2012, mirate principalmente al contenimento dei costi di gestione nell'ottica della riduzione della spesa corrente degli apparati pubblici, vale la pena sottolineare le più incisive:

### **D.L. n.78 del 31.5.2010, convertito nella Legge n.122 del 30.7.2010 - Manovra estiva**

L'art. 6, comma 2, dispone che, a partire dal 31.5.2010, è onorificata la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti. Sono consentiti esclusivamente i rimborsi spese, se previsti da norme vigenti e, sempre qualora siano già previsti, i gettoni di presenza comunque in misura non superiore a 30 euro per seduta.

Per gli Enti ed organismi pubblici la violazione di detta norma comporta responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati.

I Comuni non risultano fra gli organi esclusi dall'applicazione della suddetta norma, e sono pertanto tenuti ad osservarla, pena la responsabilità di danno erariale.

L'art. 6, comma 3, dispone che, a partire dal 1.1.2011, dovranno essere ridotti automaticamente del 10% rispetto all'importo risultante al 30.04.2010, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione ed altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel comma 3, articolo 1 della Legge 196/2009 ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Fino al 31.12.2013 i suddetti emolumenti non potranno superare quelli risultanti al 30.04.2010 ridotti del 10%.

La disposizione riguarda anche il compenso al revisore dei conti.

L'art.6, comma 8, dispone, a partire dal 1.1.2011, la riduzione dell'80% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

L'art. 6, comma 9 dispone, a partire dal 1.1.2011, il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni.

L'art. 6, comma 11, prevede, a decorrere dall'esercizio 2011, l'applicazione delle suddette disposizioni anche alle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT;

L'art. 6, comma 14 dispone, a decorrere dall'esercizio 2011, la riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, il noleggio, l'esercizio di autovetture e l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato solo in presenza di contratti pluriennali in essere.

L'art. 8, comma 2 stabilisce che gli enti locali debbano adottare misure finalizzate al contenimento della spesa per

. Locazioni passive;

. Manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo di immobili;

### **Disposizioni in materia di personale**

L'art. 9, comma 17, dispone che per il triennio 2012/2013 sono bloccate le procedure contrattuali e negoziali, senza possibilità di recupero negli anni successivi, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

I criteri in base ai quali è calcolata l'I.V.C. per il 2010 sono stati fissati dalla Ragioneria Generale dello Stato.

L'art. 9, comma 1 prevede per gli anni 2012, 2013 e 2014 il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, a livello del "trattamento ordinariamente spettante" per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari quali arretrati, maternità, malattie, funzioni diverse svolte in corso d'anno, effettiva presenza in servizio (aspettative, comandi ecc.), fermo restando che le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi fra le aree che avvenissero nel corso dello stesso triennio, hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici (comma 21, ultimo capoverso, dello stesso D.L. 78/2010).

Per quanto riguarda, invece, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, il comma 2 bis dispone che il relativo ammontare, dal 1.1.2012 al 31.12.2014, non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio. L'art. 16 del D.L.n.98/2011 convertito nella L.111/2011 ha protratto ulteriormente sino al 31.12.2014 le drastiche misure di contenimento delle spese in materia di personale del pubblico impiego, qui citate con riferimento agli EE.LL.:

- a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per gli Enti Locali;
- b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
- c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015- 2017;
- d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;
- e) la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonché, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
- f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni.

L'art.14 ricorda, inoltre, che per gli enti non soggetti al Patto di stabilità, tra cui questo Ente, restano in vigore le disposizioni previste dall'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 in base alla quale le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con

esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

Con il comma 10 dello stesso art. 14 del D.L. 78/2010 è soppressa, con decorrenza 31.5.2010, anche per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci, la possibilità di deroga prevista dall'art. 3, comma 121, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per tutti gli enti le voci di spesa da considerare ai fini del rispetto del limite di spesa sono sostanzialmente quelle indicate nella circolare n. 9/2006 e cioè:

- Retribuzioni lorde fisse del personale a tempo determinato ed indeterminato;
- Retribuzioni lorde accessorie del personale a tempo indeterminato e determinato (straordinario, indennità, fondo produttività);

Retribuzione segretario comunale per la quota a carico dell'ente;

- Convenzioni per la quota a carico dell'Ente;
- Oneri riflessi (INPDAP, INADEL, INPS);
- IRAP;
- Assegno nucleo familiare;
- Buoni pasto;
- Equo indennizzo;
- Rimborso spese di personale comandato presso l'ente;
- Assunzioni ex art. 90 TUEL;
- Spese di personale trasferito a società sia a partecipazione totalitaria o parziale o a società miste, quando sia previsto l'obbligo di retrocessione in caso di scioglimento o messa in liquidazione delle società medesime, anche nel caso sia intervenuta formale cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- Spese relative al personale trasferito alle Unioni di comuni;
- Spese del personale trasferito ad Aziende speciali;
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Per la somministrazione di lavoro;
- Per il personale di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Per tutti i soggetti utilizzati a vario titolo, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

**togliendo:**

- Rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004, compreso l'incremento della parte stabile prevista dal contratto dell'11.4.2008 (parere n. 343/2009 della sezione regionale della Corte dei Conti per la Lombardia)
- Categorie protette rientranti nella quota obbligatoria;
- Contratti di formazione lavoro prorogati;
- Personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
- Personale comandato presso enti pubblici, ma completamente rimborsato;
- Straordinario elettorale e tutti gli oneri connessi a tale attività;
- Personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate;
- Assunzioni di personale a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, nelle forme del contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziate con la quota del 50% delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (secondo la Corte dei Conti del Veneto – parere 18/2007 – riguarda tutti gli enti mentre secondo la circolare del Ministero dell'Interno 8.3.2007, F.L. 5/2007 l'esclusione riguarda solo i comuni non soggetti al patto di stabilità);

Per i soli enti che presentano avanzi di bilancio nel triennio 2002/2004, le spese per contratti a tempo determinato ed in forma di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 ed eventualmente ancora in corso (art. 204 ter, aggiunto dall'art. 30 del D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito nella Legge 248/2006);

Sono escluse inoltre, a seguito della deliberazione n. 16 del 13.11.2009 della Corte dei Conti Sezione Autonomie:

- gli incentivi alla progettazione interna;
- i diritti di rogito spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero ICI.

Il comma 9 dell'art. 14 dispone che, a decorrere dal 1.1.2011, tutti gli enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Occorre rilevare che secondo l'ANCI la norma non è applicabile ai comuni con popolazione fino ai 5000 abitanti in quanto non abroga il comma 562 della Legge finanziaria 2007 che fissa per gli enti non soggetti al Patto il tetto nel numero dei dipendenti cessati nell'anno precedente.

Per gli enti, però, in cui l'incidenza della spesa del personale sul totale delle spese correnti risulti pari o superiore al 40% scatta il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (disposizione in essere dal 1.1.2011).

**Il decreto legge 02.03.2012 n.16 convertito in Legge n. 44 del 26.04.2012, prevede che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 anziché l'anno 2004.**

Si rileva che gli stanziamenti di uscita 2012 relativi alle spese di personale sono contenuti entro l'importo degli impegni di competenza, per lo stesso titolo, relativi all'anno 2004 (norma vigente fino al 25.04.2012).

Si precisa, inoltre, che:

- il personale in servizio al 01.01.2012 è di n.5 unità, di cui 1 part-time al 55,55% ed è invariato rispetto a quello in servizio negli anni 2004 e 2008;
- il servizio di segreteria comunale è in convenzione con i comuni di Bricherasio (capofila 55%), Campiglione Fenile (15%), Inverso Pinasca (15%). La quota di Pomaretto è del 15%, rispetto al 41,66% dell'anno 2004 e al 20% dell'anno 2008;
- gli stanziamenti a bilancio 2012 relativi alle spese di personale non garantiscono il rispetto del limite di spesa, ovvero le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, superano il corrispondente ammontare dell'anno 2008.
- ai fini del rispetto della legge 44/2012, si provvederà a mantenere gli attuali stanziamenti di bilancio necessari al pagamento delle competenze del personale in servizio al 31.12.2011, non aumentando la spesa per assunzione di ulteriori unità di personale alle dipendenze dell'ente.

Collaborazioni e consulenze:

L'art. 6, comma 7, prevede che, a decorrere dal 1.1.2011, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.1, della Legge 196/2009, e quindi anche gli enti locali, riducano dell'80% rispetto a quanto sostenuto (*alias* impegnato) nel 2009 le spese per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Sembrano esclusi gli incarichi di studio e consulenza connessi a processi di privatizzazione ed alla regolamentazione del settore finanziario.

La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Si dà atto che l'Ente, nella stesura del Bilancio 2012, ha rispettato tutte le disposizioni suddette.

#### **PATTO DI STABILITA':**

L'Ente non è soggetto al rispetto del patto di stabilità interno (art.1 comma 676 L.296/2006) per l'anno 2012, ma l'obbligo interviene dal 01.01.2013 come sancito dall'art. 31 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012).

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al

Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT. Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse. Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

La Circolare n. 5/2012 contiene i criteri interpretativi per l'applicazione delle nuove regole da parte degli enti locali ivi inclusi il metodo di calcolo degli obiettivi programmatici ed il nuovo meccanismo premiale basato sulla virtuosità.

Rilevato quanto sopra, gli obiettivi gestionali del Comune vengono raggiunti utilizzando le risorse di entrate correnti, con l'ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse strutturali ed umani dell'Ente mediante il contenimento delle spese gestionali ed una oculata valutazione economica delle spese necessarie per garantire i servizi di parte corrente, con lo scopo di garantire attività gestionali più efficienti a costi contenuti, sfruttando le economie di scala.

Per quanto riguarda i prossimi esercizi 2013 e 2014, si prevede che, sulla base dei dati di valutazione disponibili, le entrate correnti siano d'entità reale tale da mantenere, nonostante i vincoli normativi citati in premessa, un livello quali-quantitativo dei servizi analogo all'anno 2012.

## **SPESE IN CONTO CAPITALE**

Le spese in conto capitale iscritte al Titolo II di uscita dell'esercizio 2012, ammontanti a complessivi € 127.912,00, tenuto conto delle corrispondenti entrate previste, come sopradescritte, sono state destinate ai seguenti interventi:

Acquisto attrezzature uffici comunali	1.000,00
Acquisto attrezzatura area tecnico manutentiva	1.000,00
Acquisto mezzo sgombero neve	24.700,00
Adeguamento accesso locale ricovero mezzi protezione civile	5.000,00
Manutenzione straordinaria scuola elementare e palestra	22.898,00
Manutenzione straordinaria cimitero	1.000,00

Progetto Valli del Pinerolese per tutti escursionismo- accessibilità PSR2007 misura 313 azione 1	7.500,00
PMO2012:manutenzione ordinaria asta torrentizia a monte campi sportivi Pomaretto loc. Inverso	22.500,00
PMO2012: manutenzione ordinaria muretti a secco terrazzamenti di Pomaretto	42.500,00
Manutenzione straordinaria strade	37.000,00
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	10.000,00
Opere finanziate con OO.UU.	10.000,00

Il contenimento delle spese di investimento per gli anni 2013 e 2014 è determinata dalla scarsa possibilità di reperire fondi attraverso contributi regionali, dalla impossibilità di assumere nuovi mutui per il rispetto del limite di indebitamento ed infine dall'applicazione delle norme sul Patto di stabilità, che dal 2013 interesserà anche i comuni tra i 1000 ed i 5000 abitanti.

La stesura della presente relazione viene effettuata quale parte integrante e sostanziale alla Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012-2014.

Precisato che l'indirizzo politico dell'amministrazione comunale per la redazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, permette il raggiungimento del pareggio finanziario il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sull'approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, evidenziando all'amministrazione comunale la problematica del limite di indebitamento sul pluriennale 2013/2014, dove ad oggi, nel rispetto della attuale normativa non viene garantito il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, come prescritto nella legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) in particolare all'art. 8.

Si richiama la responsabilità dell'ente ad assumere tutte le azioni necessarie a garantire il rientro nei suddetti parametri.

Pomaretto, 14.05.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Pasero Laura